



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1215

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. FERDINANDO ESPOSITO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 15638 del 28 novembre 2006, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Ferdinando Esposito, nato ad Ottaviano (Na) il 1° dicembre 1976;

PREMESSO che con nota del 23 ottobre 2019 (prot. n. 0076438), Fineco Bank S.p.A. (di seguito “Fineco” o “Intermediario”) ha segnalato l'emersione di gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede da parte del Sig. Ferdinando Esposito tali da determinare il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia a far data dall'11 ottobre 2019;

PREMESSO che dalle verifiche svolte dall'Intermediario il Sig. Esposito ha raccolto fondi dai propri clienti, distraendo tali somme in favore di rapporti di conto corrente di pertinenza di soggetti riconducibili al medesimo consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che il consulente a supporto delle suddette dazioni di denaro ha rappresentato ai clienti coinvolti di destinare la disponibilità monetaria ricevuta in operazioni d'investimento in divise straniere;

PREMESSO che l'Intermediario ha riscontrato la disposizione in data 14 maggio 2019 di due bonifici bancari dal conto corrente di cui sono titolari [omissis] con causale "investimenti", rispettivamente, in favore della [omissis] per la somma di 10.000 euro e del [omissis] per la somma di 20.000 euro;

PREMESSO che Fineco ha rilevato dal conto corrente [omissis] di cui è titolare la [omissis] la disposizione in data 3 luglio 2019 di due bonifici bancari con causale "investimenti", rispettivamente, in favore della [omissis] per la somma di 20.000 euro e del [omissis] per la somma di 10.000 euro;

PREMESSO che l'Intermediario ha comunicato di aver effettuato verifiche sui clienti coinvolti i quali hanno riferito di non conoscere i beneficiari delle operazioni ed hanno comunicato di aver disposto le operazioni di bonifico su indicazione del consulente al fine di effettuare investimenti di natura finanziaria in valuta estera;

PREMESSO che il consulente è stato audito dal personale dell'Intermediario in data 11 ottobre 2019 ed in tal sede ha dichiarato con nota sottoscritta di aver proposto ai [omissis] un investimento in prodotti finanziari in valute estere e a tal fine di aver ricevuto la disponibilità delle somme da parte dei clienti, facendo transitare tramite bonifici bancari la liquidità su rapporti di conto corrente di cui sono titolari i [omissis] che risultano essere parenti del consulente;

PREMESSO che il consulente nella medesima sede ha affermato di aver ricevuto i codici dispositivi telematici dei [omissis] e di averli utilizzati per disporre le suddette operazioni di bonifico, precisando che le operazioni effettuate dal conto corrente della [omissis] sono state effettuate in assenza della cliente;

RITENUTO che i comportamenti posti in essere dal consulente, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare le fattispecie di acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti, di comunicazione e trasmissione di informazioni e documenti non rispondenti al vero a clienti e potenziali clienti, nonché della ricezione ed utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Ferdinando Esposito, integrano un'ipotesi di grave violazione delle seguenti disposizioni:

- dell'art. 158, comma 1, del Regolamento intermediari, per aver:
 - a) acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
 - b) trasmesso informazioni e documenti non corrispondenti al vero;
 - c) ricevuto i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente;



- dell'art. 159, comma 7, del Regolamento intermediari, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 180 del Regolamento intermediari, la condotta di l'acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti e di comunicazione di false informazioni e documenti sono distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile nelle modalità con cui le stesse sono state realizzate dal consulente, attraverso il transito delle somme dei clienti in favore di rapporti di conto corrente riferibili a soggetti che risultano parenti del consulente, al fine di acquisirne la disponibilità diretta ed eludere i controlli dell'Intermediario mandante nonché nella comunicazione di informazioni non veritiere ai clienti a supporto delle dazioni di danaro effettuate per compiere presunti investimenti in prodotti finanziari in valute estere e nella ricezione ed utilizzo da parte del consulente dei codici telematici di pertinenza dei clienti al fine di disporre le operazioni di bonifico rilevate;

CONSIDERATO che sussiste un significativo danno cagionato ai clienti [*omissis*] per un importo complessivo di 60.000 euro e che tale somma è stata trasferita nella disponibilità diretta del consulente;

CONSIDERATO che la condotta lesiva è stata reiterata, a breve distanza temporale, per almeno due clienti;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Ferdinando Esposito e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Ferdinando Esposito di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Ferdinando Esposito, nato a Ottaviano (Na) il 1° dicembre 1976, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 5 novembre 2019

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti